

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI VARMO

PROVINCIA DI UDINE

VARIANTE n.7

AL PIANO REGOLATORE VIGENTE

dott Pianif. PAOLO DE CLARA

COMUNE DI VARMO

PROVINCIA DI UDINE

Strumento urbanistico vigente :

**Piano Regolatore Generale
adeguato al P.U.R.G.**

Delibera di adozione del P.R.G.C:

n. 76 del 07/09/1998

Delibera di approvazione del P.R.G.C:

n. 31 del 04/06/2000

Esecutività del PRGC

**DPGR n° 0270/Pres
dd 08/08/2000**

VARIANTE N. 7

ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Premessa:

Il Comune di Varmo è dotato di PRGC adeguato ai contenuti della L.R. 52/91. Con propria delibera n° 16 del 28.02.2007, il Consiglio Comunale di Varmo ha provveduto ad approvare la variante n° 3 che ha fra i contenuti la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali in conformità di quanto disposto all'art. 36 della ex LR n.52/1991

Allo stato attuale sono state apportate n.6 varianti al piano regolatore vigente, ed in considerazione di ciò alla presente viene assegnato il numero progressivo 7.

La procedura di formazione della presente variante è disciplinata dall'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008 così come previsto dalla lettera a) del comma 5 dell'art.63 della L.R. 5/2007 in quanto si tratta di "variante non sostanziale". La variante non sostanziale è definita dal comma 1 dell'art 17 e nel caso in esame riguarda le seguenti lettere:

a) (....)

b) (....)

c)(....)

d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;

La variante ha per oggetto, in via generale l'integrazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore al fine di consentire all'interno della zona agricola di tipo E4 G – di interesse agricolo-

paesaggistico generale di installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ed in via particolare di consentire la realizzazione di questa particolare tipologia d'impianto fino alla potenza massima consentita dalle vigenti normative che risulta essere di 10 MW.

LE MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Con gli ultimi decreti emanati dal Consiglio dei Ministri si evince quale sia la politica energetica che è stata individuata per promuovere le principali azioni da intraprendere al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti, in linea con quanto sottoscritto nel protocollo di Kyoto.

Il rispetto del protocollo di Kyoto e degli obiettivi posti dalla Comunità Europea si possono così sinteticamente riassumere:

- raggiungere il 20% della produzione di energia di fonti rinnovabili;
- 20% in più dell'efficienza energetica;
- 20% di emissioni di gas serra in meno rispetto ai livelli del 1990. Ovvero la riduzione vincolante del 20% della produzione di gas nocivo.

Il raggiungimento di questi obiettivi passa attraverso incentivi alla produzione di energia elettrica ottenuta per mezzo di fonti rinnovabili mediante l'estensione del conto energia anche ad altre fonti (es. termodinamico, eolico, fotovoltaico) ed, in linea di principio, con la definizione di linee guida nazionali che disciplinano e ne favoriscano la diffusione.

In tal senso è stato predisposto dal Consiglio dei Ministri e dello Stato Italiano il D.M. 19/02/2007 – Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387, altrimenti conosciuto come "Nuovo Conto Energia" che prevede incentivazioni economiche per installare sul territorio nuovi impianti per la produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica.

Nel valutare gli aspetti innovativi contenuti in questi decreti che hanno attinenza con la materia urbanistica ed edilizia oggetto della presente variante si rileva come l'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale 19/02/2007 stabilisca che:

"Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art.12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività"

Mentre ai successivi commi 8 e 9 del medesimo decreto si stabilisce che:

“8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette.

“9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.”

Oltre al citato Decreto Ministeriale il comma 369 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007 dello Stato Italiano stabilisce che

“fermo restando le disposizioni tributarie in materia accisa, la produzione e la concessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuato dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Da questi richiami legislativi nazionali si deduce che per lo Stato Italiano gli impianti per la produzione di energia elettrica mediante l'impiego di pannelli fotovoltaici, fino ad una potenza non superiore a 20 Kw, sono considerati impianti non industriali. Detti impianti possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza per altro la necessità di variazione della destinazione d'uso dei siti di ubicazione. Inoltre con la legge Finanziaria del 2007, si stabilisce che, sotto il profilo fiscale, gli impianti fotovoltaici rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura e pertanto si considerano produttori del reddito agricolo.

Rispetto a quanto finora rilevato, la Regione Friuli Venezia Giulia, con propria legge del 23.02.2007, n.5 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività e del paesaggio” ha stabilito all'interno dell'art. 40 (Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) quanto segue:

“1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche”

In base a quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 5/2007, queste tipologie d'impianto possono essere realizzate all'interno delle zone agricole purchè le aree siano individuate dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.). Sulla stessa lunghezza d'onda si orienta anche il Piano Territoriale Regionale, che risulta adottato ma mai approvato, dove alla lettera d) del comma 6) dell'art. 27 – Infrastrutture lineari e corridoi, impianti e depositi energetici – delle Norme di attuazione, stabilisce che: “*Gli strumenti della pianificazione comunale e sovracomunale possono consentire la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in zona agricola, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici*”.

Dunque anche nello spirito della normativa urbanistica regionale vigente (L.R. 5/2007), e delle norme di attuazione del P.T.R., si ritiene di ammettere la realizzazione di “impianti fotovoltaici” all'interno delle zone agricole con la limitazione però che la potenza massima dell'impianto non superi i 10 Mw.

Quando entrerà in vigore questa norma sarà possibile individuare le nuove aree (secondo la legge) all'interno delle zone agricole mediante il P.O.C.

I comuni entro il termine di tre anni, dalla data di entrata in vigore del P.T.R., devono adeguare i propri strumenti urbanistici comunali (art. 12 della L.R. 5/2007) ai contenuti del PTR.

Allo stato attuale, pertanto, risultando già in vigore la L.R. 5/2007 ma non ancora approvato il P.T.R. non esiste neppure una data certa per poter prevedere quando il Comune, con tutta la sua buona volontà, possa dotarsi di un P.O.C. conforme ai contenuti enunciati dal P.T.R. che, nelle migliori ipotesi, non potrà essere predisposto in un tempo inferiore ai due o tre anni.

A tale sfasamento temporale, la Regione Friuli Venezia Giulia, ha fornito alcuni elementi chiarificatori in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, all'interno della LR 16/2008.

Il combinato normativo, all'articolo 36 della legge 16/2008 stabilisce che:

Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, e successive modifiche, sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi e qualora rispondano ai seguenti requisiti:

c) fonte solare fotovoltaica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 Kw.

In considerazione delle disposizioni legislative contenute all'art. 36 della LR 16/2008, valutato che l'impianto progettato in Comune di Varmo ha una potenza nominale superiore a 20Kw e non è espressamente previsto nel Piano regolatore vigente, si dovrà procedere con un'apposita variante urbanistica finalizzata a consentire l'insediamento di un impianto fotovoltaico all'interno della zona E4G – zona di interesse agricolo paesaggistico.

LA VARIANTE URBANISTICA

Lo spirito della variante è quello di favorire l'insediamento di un impianto fotovoltaico sul territorio comunale ed in particolare all'interno della zona agricola E4 – G in quanto tale impianto è ritenuto pienamente compatibile con il paesaggio, fonte di sostegno nel settore agricolo, ed elemento culturale volto a sensibilizzare la popolazione riguardo alle problematiche ambientali, alle fonti di inquinamento ed alle energie alternative ottenute con l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Tale previsione, muove dalla necessità di fornire una risposta concreta sul territorio ad un progetto avanzato dalla Società Solar 3, che ha individuato un sito per la localizzazione di un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Tale sito ricade all'interno delle particelle catastali 57,58,85,86,87e 244 del foglio 9 del Comune di Varmo, interessando una superficie di circa 8 ettari all'interno del contesto agricolo.

Fra i criteri informativi della variante sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:


- l'esclusione di aree che rientrano nella fattispecie di ambiti vincolati da dispositivi comunitari, nazionali o regionali; (SIC, ZPS, ARIA o aree vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004)
- la vicinanza di elettrodotti o cabine di trasformazione del gestore nazionale (Enel), al fine di evitare ampi tracciati all'interno del territorio comunale;

La rispondenza a questi criteri, può ritenersi soddisfacente per la localizzazione individuata, in quanto non vi sono vincoli specifici che attengono l'area ed in seconda analisi la connessione dell'impianto con la rete del gestore avviene a pochi metri dalla cabina di trasformazione.




Il Piano regolatore vigente, classifica l'intero sito all'interno della Zona Omogenea E4G – “di interesse agricolo-paesaggistico generale”, classificabile comunque sotto il profilo paesaggistico non per la presenza di elementi puntuali, ma nel contesto dell'area vasta quale itinerario significativo. Si rileva infatti che a confine con la viabilità podereale del sito di intervento è individuata con specifica grafia la previsione di un percorso ciclabile che interessa tutto il lato ovest dell'ambito.

Come si vedrà in seguito, la previsione di un'ampia fascia di mitigazione che corre lungo tutto il perimetro del sito, permette di non interferire con la previsione ciclabile del piano regolatore vigente.

Entrando nello specifico dell'intervento previsto, si relaziona che uno dei problemi che si pone per l'insediamento di tali impianti è senza dubbio quello dell'impatto visivo in quanto le tipologie dei pannelli solari che vengono utilizzati presentano un'altezza che può variare circa da 5,5 mt. a 7,00 dal suolo, (Allegato 1 ed Allegato 2) nelle condizioni più sfavorevoli. Pertanto, se ubicati all'interno di un paesaggio agrario pianeggiante, caratterizzato da ampie distese di aree coltivate, senza alcuna barriera di verde che interrompe il raggio visuale, si possono percepire da notevole distanza. In tale senso, al presente documento è stata affiancata un'accurata analisi riferita alla morfologia del paesaggio ed al territorio contenuta all'interno di un “Prontuario” allegato alle norme di attuazione.



Abmessungen	
Breite	10 592 mm
Höhe vertikale Stellung (61°)	5 171 mm
Höhe horizontale Stellung (0°)	2 807 mm
Höhe Fundament gesamt ¹⁾	850 mm
Höhe Fundament über Oberfläche ¹⁾	ca. 600 mm
Durchmesser Fundament ¹⁾	ca. 3 000 mm
Fläche PV netto	52,7 m ²
Abmessung der gesamten PV-Modulfläche	10 592 mm x 5 490 mm
Max. Drehradius bei horizontaler Modulfläche	5 970 mm
Gesamtgewicht (ohne Fundament)	3 780 kg
Gewicht Fundament ¹⁾	ca. 13 t



All'interno del prontuario sono altresì indicate le azioni di integrazione e di mascheramento delle aree oggetto d'intervento da porre in atto al fine di integrare l'impianto in modo armonico con il paesaggio.

Inoltre, al fine di valutare la compatibilità dell'impianto sotto il profilo prettamente ambientale, in data 29.04.2009, è stato depositato presso il Servizio Valutazione di Impatto ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, un documento di Verifica alla V.I.A. Il documento è propedeutico all'espletamento dell'iter procedurale stabilito dai disposti normativi che regolamentano la valutazione degli effetti ambientali dell'opera, quale elemento di sostenibilità per l'insediamento dell'impianto fotovoltaico nel rispetto delle principali matrici ambientali e paesaggistiche dell'ambito di intervento.

LE MODIFICHE INTRODOTTE NELLA TAVOLA DI ZONIZZAZIONE DI PIANO E GLI ASPETTI NORMATIVI DELLA VARIANTE

Il nuovo sito è individuato, nella tavola di zonizzazione di piano all'interno della zona omogenea E4 G con un perimetro, ed in legenda contraddistinto dalla didascalia:

- Ambito per impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 10 MW

In allegato si riporta gli estratti della Zonizzazione del PRGC e relativa legenda con evidenziata la modica inserita. (allegati cartografici)

A seguito della individuazione del nuovo perimetro al fine di recepire le indicazioni contenute nella variante si procede ad integrare il testo delle norme tecniche di attuazione del PRGC, introducendo alcune modifiche all'art. 12 che fa riferimento alle norme della zona E4 G – Di interesse agricolo-paesaggistico, generale.

Le modifiche e relative integrazioni che riguardano esclusivamente l'art. 12 delle Nta sono evidenziate in corsivo.

Art. 12. Zona E4 G – Di interesse agricolo-paesaggistico, generale

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) Recupero e integrazione di opere esistenti, per destinazioni d'uso seguenti:

(OMMISSIS)

b) Attrezzature per ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di pertinenza di edifici;

c) Opere seguenti

1) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere;

2) naturalizzazione territoriale

3) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie o complementari;

4) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;

5) opere per osservazione di fauna selvatica o caccia, di superficie fino a 10 mq per ogni impianto. Le opere sono realizzate preminentemente in legno

6) opere per viabilità prevista;

7) ripristino di terreni alterati da inondazioni.

8) *Impianti di produzione di energia elettrica a conversione fotovoltaica all'interno delle aree perimetrate nel rispetto delle norme riportate alla lettera D) del presente articolo.*

In aree di rilevante interesse ambientale di cui alla Lr 42/1996 art. 5, le opere sono realizzate tali da preservare i contenuti naturali, geomorfologici e faunistici, gli eventuali contenuti storici e gli aspetti paesaggistici ed antropici compatibili con l'interesse ambientale della zona.

2. *All'interno della zona, con l'esclusione del perimetro individuato per ospitare l'impianto fotovoltaico così come è stato individuato nella cartografia di piano, sono comunque vietati:*

(OMMISSIS)

B) Indici

All'interno della zona, con l'esclusione del perimetro individuato nella cartografia di piano per ospitare l'impianto fotovoltaico, dove valgono norme specifiche, devono essere rispettati i seguenti indici:

(OMMISSIS)

C) Attuazione e disposizioni particolari

1. Le opere sono realizzate:
 - a) In genere: mediante Id;
 - b) Ove previsto perimetro: mediante Prp
 - c) *Nel perimetro destinato ad impianti fotovoltaici: mediante PdC convenzionato*

(OMMISSIS)

D) Disposizioni particolari per impianti fotovoltaici

1. *Gli impianti di produzione elettrica a conversione fotovoltaica sono ammessi all'interno della zona omogenea di tipo E4 G – di interesse agricolo – paesaggistico generale esclusivamente nei siti perimetrati-.*

2. *Nella tavola di zonizzazione di piano, all'interno della zona omogenea E4 G, è perimetrato con specifica simbologia, un ambito dove è ammesso realizzare impianti di produzione elettrica a conversione fotovoltaica con potenza massima inferiore od uguale a 10 MW per l'attuazione dei quali valgono le seguenti prescrizioni:*

2.1 *L'intervento è soggetto al permesso di costruire previa stipula di una convenzione, da sottoscrivere con l'Amministrazione comunale, dove vengono definite le modalità di mascheramento e di ripristino dei luoghi quando l'impianto sarà dimesso.-*

2.2 *In sede di progetto dell'impianto si dovranno prevedere opere di mascheramento, da realizzarsi sul perimetro dell'ambito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Prontuario – Indicazioni progettuali di mitigazione ambientale da attuare negli impianti fotovoltaici in zona agricola- che costituisce parte integrante delle presenti norme.*

2.3 *Le aree dovranno essere completamente recintate con le tipologie previste nel Prontuario. All'interno dell'area oltre ai pannelli fotovoltaici è ammesso realizzare le cabine di campo ed un fabbricato, inteso come impianto tecnologico, con le seguenti caratteristiche dimensionali e tipologiche.*

- a) *Superficie coperta max 150 mq*
 - b) *Altezza max 5,00 m*
 - c) *Distanza dai confini e dalle strade mt. 5,00*
 - d) *Copertura piana*
- *2.4 La cabina elettrica dell'impianto dovrà essere posizionata o all'interno del fabbricato o esterna a questo ma nelle sue immediate vicinanze.*
 - *2.5 I pannelli fotovoltaici dovranno presentare fondazioni indirette su palificate o in alternativa supporti poggiati al suolo. La linea elettrica che collega la cabina di trasformazione, interna all'impianto e la linea di distribuzione della TERNA o di altro gestore, esterno all'area dell'impianto dovrà essere interrata.*
 - *2.6 Una volta dimessa l'attività di produzione di energia elettrica l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli fotovoltaici e dei loro supporti, della cabina di trasformazione elettrica e relative cabine di campo, della recinzione metallica e di ogni altro fabbricato presente nell'area d'intervento. Dovrà invece essere mantenuto unicamente il sistema areale rappresentato dal verde di mitigazione. Un impianto è da intendere dimesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.*
-

LA VALUTAZIONE DELLA MODIFICA INTRODOTTA

Per poter esprimere una valutazione oggettiva in merito alla compatibilità della scelta operata si ritiene debbano essere esaminati tre distinti indicatori:

- indicatore paesaggistico – ambientale;
- indicatore economico;
- indicatore delle ricadute socio – culturali.

La qualità ambientale e paesaggistica.

Nella valutazione delle ricadute sotto il profilo del degrado delle valenze paesaggistiche che la realizzazione di questa particolare tipologia d'impianto può generare si ritiene siano del tutto irrilevanti in quanto si opera con interventi di mitigazione e mascheramento mirati. In tal senso sono stati progettati dei filari di verde che costituiscono delle vere e proprie barriere visive tali da non rendere percepibile sia per raggi visuali lunghi che per raggi visuali brevi, la presenza di questi impianti anche se occupano una posizione significativa di territorio. Come meglio viene relazionato nel **Prontuario -Indicazioni progettuali di mitigazione ambientale da attuare negli impianti fotovoltaici in zona agricola** -allegato alle norme di attuazione, si prevede per questi ambiti, la formazione di una fascia con larghezza 6 mt. disposta lungo l'intero perimetro dell'area d'intervento, dove vengono piantumate essenze arboree ed arbustive di dimensioni e quantità tali da creare delle "barriere verdi" talmente fitte ed alte che non consentono di vedere o percepire il sistema dei pannelli solari che formano l'impianto.

Unico impatto visivo possibile è quello con angolo visuale dall'alto e pertanto percepibile solo da chi sorvola l'area in esame. Si ritiene utile ricordare che le superfici dei pannelli fotovoltaici, utilizzando la luce solare per produrre energia, non sono riflettenti.

Il modello di mascheramento posto in essere è dunque quello di creare una barriera di verde utilizzando le essenze arboree autoctone tipiche dei luoghi disposte in filari secondo tipologie esistenti in sito ed in modo tale da non percepire, a completa maturazione delle specie arboree, la differenza tra il filare d'impianto e quello naturale.

Ultimo aspetto da prendere in esame nella valutazione dell'impatto visivo è quello legato alla realizzazione della linea elettrica di collegamento tra l'impianto di produzione e la linea di rete che viene prevista interrata pertanto non genera nessun nuovo impatto.

Riguardo all'aspetto ambientale si deve per forza dare una valutazione ampiamente positiva pensando anche, in termini più ampi, all'abbattimento dei fattori inquinanti in termini di metri cubi di anidride carbonica e gas serra in generale che si ottiene dalla produzione di energia elettrica utilizzando i raggi solari anziché le fonti energetiche tradizionali di origine fossile. Altro fattore

migliorativo è rappresentato dalla riduzione del fenomeno serra, anche se infinitesimamente piccolo, che deriva dalla captazione dei raggi solari da parte di una superficie nera.

Dovendo inoltre prevedere la possibilità di orientare il pannello di captazione in ragione della posizione del sole nel cielo durante le ore del giorno ed i mesi dell'anno i moduli fotovoltaici non coprono integralmente l'intera superficie territoriale ma vengono disposti secondo uno schema d'impianto che in alcune condizioni (mesi autunnali, invernali) ed ore del giorno (mattino e sera, ovvero quando il sole è basso all'orizzonte) lascia ampie superfici scoperte, risulta così è possibile utilizzare l'area come seminativo di culture erbacee o, come normalmente viene fatto in altre regioni d'Europa, utilizzata a pascolo di ovini.

L'aspetto economico: non deve e non può essere sottovalutato nel formulare un giudizio di merito sulle scelte della localizzazione dell'impianto. Anche se le aree dove si prevede di insediare l'impianto sono di proprietà privata, l'Amministrazione Comunale di Varmo riceverà cospicui tributi per quanto attiene all'imposta ICI. Recenti disposizioni fiscali emanate dall'Agenzia del Territorio (risoluzione n° 3/2008) stabiliscono che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria "D/1 – opifici" e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche, e che pertanto tali "impianti" devono essere assoggettati ad ICI. Alla luce di questa interpretazione fornita dall'agenzia del territorio si comprende che la superficie produttiva di un impianto fotovoltaico di fatto coincide con la superficie territoriale dell'ambito di conseguenza trattandosi di estensioni che vanno da poche centinaia di metri quadrati ad alcuni ettari, supponendo di applicare lo scaglione minimo dell'ICI che corrisponde ad un'aliquota pari al quattro per mille si comprende che gli oneri fiscali che gli operatori devono versare annualmente al comune sono considerevoli.

Un impianto fotovoltaico di queste dimensioni richiede, inoltre, la presenza costante di manodopera per i lavori di pulizia e manutenzione che può essere stimato in due unità lavorative per 365 giorni all'anno. Si configura quindi come occasione di lavoro.

L'aspetto socio-culturale: questo aspetto è senza dubbio di più difficile analisi ma può essere mutuata da esperienze già attuate in altre regioni d'Europa ed in particolare in Germania. La tutela dell'ambiente passa attraverso la presa di coscienza di un popolo che si ottiene tramite una cultura che porta al rispetto e conservazione delle risorse ambientali. Un impianto fotovoltaico del tipo proposto, per la sua semplicità di utilizzazione e funzionamento, può e deve diventare un'aula didattica all'aperto dove accompagnare le scolaresche per farle prendere contatto, in modo diretto, con le fonti rinnovabili di energia, dove si dimostra in modo tangibile che dal sole si può ricavare energia che non inquina e si contribuisce così, nel piccolo, nel molto piccolo a contrastare l'effetto serra.

Si può così spiegare come tale azione può essere estesa al comportamento di ognuno di noi con semplici forme di attenzione nel risparmio di risorse essenziali per la vita quali: l'acqua, l'aria, l'energia.

Quello della testimonianza è l'aspetto sociale- culturale di questa tipologia d'impianti ovvero estendere ad una massa crescente di persone una maggiore sensibilità in merito alle problematiche ambientali, attraverso comportamenti virtuosi, tali da renderli soggetti attivi nel contrastare fenomeni che portano ad un degrado crescente dell'ambiente.

Degrado che, oramai è scientificamente provato, comporta mutamenti climatici tali da generare calamità naturali sempre più frequenti e prefigura scenari che difficilmente si riescono ad ipotizzare per i prossimi cinquant'anni se il ritmo d'inquinamento continua con i trend di crescita attuali.

Riguardo a questi tre aspetti analizzati si può pertanto dare un giudizio ampiamente positivo circa la compatibilità di insediare il nuovo impianto all'interno della zona agricola E4G e non sono emerse controindicazioni tali da impedirne la realizzazione.

In ultima sintesi la compatibilità sotto il profilo normativo e ambientale si basa e si giustifica sui seguenti principi.

- la destinazione d'uso dell'area è agricola e rimane agricola;
 - Le azioni di mascheramento previste per gli ambiti dove vengono insediati tali impianti costituiscono azioni di caratterizzazione del paesaggio agrario e quindi una diversificazione riguardo agli impianti monoculturali caratteristici di una agricoltura di tipo intensivo.
-

ALLEGATI CARTOGRAFICI

- Zonizzazione (1.5000)
- Zonizzazione (1.2000)
 - Legenda

ESTRATTO PRGC - ZONIZZAZIONE


Scala 1.5000




— Individuazione area di modifica

ESTRATTO PRGC - ZONIZZAZIONE

Scala 1.2000



— Individuazione area di modifica



LEGENDA

DI ZONIZZAZIONE

	Zona A - Di villa o palazzo storico
	A1 = di restauro; A6 = libera edificabile; A7 = libera ineditabile.
	Zona A0 - Di complesso urbanistico tipico storico
	Zona B1 - Di completamento, intensiva
	Zona B2 - Di completamento, estensiva
	Zona C - Di espansione
	Zona D2 - Industriale, prevista
	Zona D3 - Industriale, esistente o in corso
	Zona D6 - Di accumulo e lavorazione di inerti
	Zona E4 G - Di interesse agricolo-paesaggistico, generale
	Zona E4 I - Di interesse agricolo-paesaggistico, itticola
	Zona E4 P - Di interesse agricolo-paesaggistico, periurbana
	Zona E6 - Di interesse agricolo
	Zona F2 - Di tutela ambientale, in zona di bosco
	Zona F4 - Di tutela ambientale, in zona di int agricolo paesaggistico
	Zona GH - Alberghiera
	Zona H2D2 - Commerciale e industriale, prevista
	Zona H3 - Commerciale, esistente
	Zona O - Mista
	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive
	1a = Parcheggio; 1b = Servizio stradale, 1c = Centro per autotreni. 2a = Culto; 2b = Ufficio amministrativo; 2c = Vita associativa; 2d = Biblioteca. 3a = Asilo nido; 3b = Scuola materna; 3c = Scuola elementare; 3d = Scuola media inferiore. 4a = Assistenza e residenza per anziani e disabili; 4b = Cimitero, 4c = Centro di aggregazione giovanile. 5a = Verde elementare; 5b = Verde di quartiere; 5c = Sport, spettacolo e ricreazione. 6a = Impianto di opera a rete; 6a1 = Depuratore; 6b = Magazzino.
	Zona V1 - Di verde privato, di servizio
	Zona V2 - Di verde privato, di protezione
	Acqua

	Vincolo paesaggistico di cui a Dlgs 42/2004, p. III, lim da corso d'acqua
	Sito di importanza comunitaria di cui a direttiva Cee 92/43
	Area di reperimento di cui a Lr 42/1996, art. 70
	Area di rilevante interesse ambientale di cui a Lr 42/1996, art. 5
	Edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale
	Monumento naturale
	Albero di interesse paesaggistico
	Zona di interesse archeologico
	Sito di interesse archeologico
	Limite di distanza
	Area inedificabile ricadente in area esondabile, perimetro
	Area edificabile con prescrizioni ricadente in area esondabile, perimetro
	Piano regolatore particolareggiato previgente, perimetro
	Piano regolatore particolareggiato previsto, perimetro
	Percorso ciclabile, esistente
	Percorso ciclabile, previsto
	Viabilità, esistente / prevista
	Acquedotto, adduttrice
	Gasdotto, dorsale o allacciamento comunale
	Elettrodotto, alta tensione
	Bosco, perimetro
	Allevamento zootecnico di consistenza superiore a 50 Uba
	Limite di impianto
	Colonia di unionidi
	Ambito per impianto fotovoltaico con potenza inferiore a 10MW